

Delibera n. **59/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 1/7

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza n. 8/2013 del 13 febbraio 2013 - Approvazione dello schema di convenzione con le Istituzioni Scolastiche relativo allo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento nell'ambito dei corsi di formazione iniziale degli insegnanti

N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 59/2013	Prot. n. 7608	UOR: UFFICIO OFFERTA FORMATIVA, CORSI DI I° E II° LIVELLO, ANS
-------------------------	------------------------	----------------------	---

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Si sottopone all'approvazione del Senato Accademico il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 8 del 13 febbraio 2013 relativo all'approvazione dello schema di convenzione con le Istituzioni Scolastiche relativo allo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento nell'ambito dei corsi di formazione iniziale degli insegnanti. Il testo della convenzione è utilizzabile anche dai Dipartimenti per lo svolgimento dei tirocini nell'ambito della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, per il sostegno e per i corsi CLIL.

L'adozione del Decreto Rettoriale d'urgenza è determinata dalla necessità di rendere disponibile l'inizio del tirocinio.

Il Senato Accademico

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 28 del 16 gennaio 2013;
- VISTO l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, decreto n.142 del 25 marzo 1998 è volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- VISTO l'art. 6 c. 4 del DM 249/2010 "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 c. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", relativo all'istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevede lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto presso le Istituzioni scolastiche;
- VISTO l'art. 10 c. 3 b e l'art. 11 c. 3 del succitato DM prevede l'istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, nell'ambito dei quali riveste particolare rilevanza lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche;

Delibera n. **59/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 2/7

- VISTI gli artt. 13 c. 1 e 14 c. 2 del DM 249/2010 relativi rispettivamente all'istituzione di "percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" e "corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera", per i quali i percorsi formativi comprendono lo svolgimento di un tirocinio da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche;
- PRESO ATTO che la Regione Marche allo stato attuale non ha ancora provveduto ad avviare le procedure di accreditamento delle Istituzioni scolastiche;
- VISTO che con nota prot. n.867/C12 del 17 gennaio 2013 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, autorizzava gli Istituti Scolastici a stipulare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio e orientamento con le Università, nelle more della procedura di accreditamento e della formazione dell'elenco regionale delle Istituzioni accreditate;
- CONSIDERATO di primario interesse promuovere e rafforzare la collaborazione con gli Istituti Scolastici per il perseguimento dell'ottimale formazione da parte degli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui sopra;
- RITENUTO di dover adeguare il testo della convenzione con gli Istituti scolastici al nuovo disposto normativo in materia di formazione degli insegnanti;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Prorettore ai Processi Formativi, Prof. Massimo Baldacci, Referente di Ateneo per il TFA;
- INFORMATO il Delegato del Rettore per il Placement, Stage e Tirocini, Prof. Tonino Pencarelli;
- SENTITO il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 8/2013 del 13 febbraio 2013 avente ad oggetto la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento nell'ambito dei corsi di formazione iniziale degli insegnanti. Il testo della convenzione è utilizzabile anche dai Dipartimenti per lo svolgimento dei tirocini nell'ambito della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, per il sostegno e per i corsi CLIL.

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 8/2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 28 del 16 gennaio 2013;
- VISTO l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, decreto n.142 del 25 marzo 1998 è volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- VISTO l'art. 6 c. 4 del DM 249/2010 "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 c. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", relativo all'istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevede lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto presso le Istituzioni scolastiche;

Delibera n. **59/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 3/7

- VISTO l'art. 10 c. 3 b e l'art. 11 c. 3 del succitato DM prevede l'istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, nell'ambito dei quali riveste particolare rilevanza lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche;
- VISTI gli artt. 13 c. 1 e 14 c. 2 del DM 249/2010 relativi rispettivamente all'istituzione di "percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" e "corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera", per i quali i percorsi formativi comprendono lo svolgimento di un tirocinio da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche;
- PRESO ATTO che la Regione Marche allo stato attuale non ha ancora provveduto ad avviare le procedure di accreditamento delle Istituzioni scolastiche;
- VISTO che con nota prot. n.867/C12 del 17 gennaio 2013 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, autorizzava gli Istituti Scolastici a stipulare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio e orientamento con le Università, nelle more della procedura di accreditamento e della formazione dell'elenco regionale delle Istituzioni accreditate;
- CONSIDERATO di primario interesse promuovere e rafforzare la collaborazione con gli Istituti Scolastici per il perseguimento dell'ottimale formazione da parte degli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui sopra;
- RITENUTO di dover adeguare il testo della convenzione con gli Istituti scolastici al nuovo disposto normativo in materia di formazione degli insegnanti;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Prorettore ai Processi Formativi, Prof. Massimo Baldacci, Referente di Ateneo per il TFA;
- INFORMATO il Delegato del Rettore per il Placement, Stage e Tirocini, Prof. Tonino Pencarelli;
- VISTO l'art 16 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

1. E' approvato il testo della convenzione per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento nell'ambito dei corsi di formazione iniziale degli insegnanti nel testo riportato in allegato.
2. Il testo della Convenzione è utilizzabile anche dai Dipartimenti per i Tirocini da svolgere presso le Istituzioni Scolastiche nell'ambito della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, per il sostegno e per i corsi CLIL ai sensi del DM 249/2010 e relativi regolamenti attuativi.
3. Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico

Urbino, 13 febbraio 2013

IL RETTORE
f.to Stefano Pivato

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI
INSEGNANTI**

Delibera n. **59/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 4/7

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca n. 249/2010)

TRA

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Pivato, nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

E

L'Istituto Scolastico
Appartenente al sistema Nazionale di Istruzione della Regione
..... (se Istituto Paritario specificare: decreto n.
..... del emesso da), con sede legale a
..... CAP Provincia
..... Via P.IVA o C.F. d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dirigente Scolastico / Rappresentante legale nato/a a, il
.....

premesso

- che l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, decreto n.142 del 25 marzo 1998 è volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- che l'art. 6 c. 4 del DM 249/2010 "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 c. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", relativo all'istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevede lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto presso le Istituzioni scolastiche;
- che l'art. 10 c. 3 b e l'art. 11 c. 3 del succitato DM prevede l'istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, nell'ambito dei quali riveste particolare rilevanza lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche;
- che gli artt. 13 c. 1 e 14 c. 2 del DM 249/2010 relativi rispettivamente all'istituzione di "percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" e "corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera", per i quali i percorsi formativi comprendono lo svolgimento di un tirocinio da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche;
- che al momento non sono state ancora state avviate le procedure di accreditamento e la costituzione dell'elenco delle Istituzioni accreditate presso l'Ufficio Scolastico Regionale;
- che l'Ufficio Scolastico Regionale, con nota 17 gennaio 2013 prot. n. 867/C12, ha invitato le Istituzioni Scolastiche a stipulare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio e orientamento con gli Atenei, nelle more delle procedure di accreditamento;

Delibera n. **59/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 5/7

- che è interesse delle parti promuovere e rafforzare la collaborazione fra l'Ateneo e le Istituzioni Scolastiche per il perseguimento del comune obiettivo di concorrere alla realizzazione dell'ottimale formazione degli studenti iscritti ai percorsi formativi per la formazione iniziale degli insegnanti;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità della convenzione

In forza della presente convenzione il “soggetto promotore” e il “soggetto ospitante” si impegnano a collaborare ai fini della realizzazione di progetti formativi e di orientamento finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel DM 249/2010 in materia di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 2 c. 416 Legge 244/2007).

Art. 2 – Caratteristiche del Tirocinio formativo e di orientamento

1. Il “soggetto ospitante” si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, studenti iscritti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10 c. 3 lett. b) del Decreto Ministeriale 249/2010 e del Decreto attuativo 142/1998 della Legge 196/1997;
2. L'effettiva disponibilità ad accogliere tirocinanti con riferimento al numero e alla tipologia di inserimento (scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, per classe di concorso) sarà oggetto di comunicazione fra il “soggetto ospitante” e il “soggetto promotore” all'inizio di ogni anno accademico;
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal “soggetto promotore” in veste di responsabile didattico – organizzativo (tutor organizzatore / tutor coordinatore) e da un insegnante accogliente (tutor dei tirocinanti), individuato dal “soggetto ospitante”. Le funzioni – rispettivamente di “tutor organizzatore” / “tutor coordinatore” e di “tutor dei tirocinanti”, vengono espletate nel rispetto di quanto disposto all'art. 11 del DM 249/10, nell'ambito delle aree di competenza del “soggetto promotore” e del “soggetto ospitante”;
4. Per ogni tirocinante viene predisposto un *progetto formativo e di orientamento* contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - la/le struttura/e scolastica/che presso cui si svolge il tirocinio;
 - i nominativi del “tutor organizzatore” / “tutor coordinatore” e del “tutor accogliente” (tutor dei tirocinanti);
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Istituzione scolastica;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
5. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
6. Il tirocinio non dà diritto ad alcun compenso nei confronti del tirocinante nel corso del periodo di tirocinio;

Delibera n. **59/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 6/7

7. Le Istituzioni scolastiche non dovranno utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo o per colmare le vacanze in organico, come dalla Direttiva 1° agosto 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

Art. 3 – doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – Assicurazione e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il “soggetto promotore” assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il “soggetto ospitante” si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento al soggetto promotore e, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore).
3. Il “soggetto promotore” si impegna a far pervenire copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione (o alla Provincia delegata);
 - alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione;
 - alle rappresentanze sindacali scolastiche

Art. 5 – Durata della convenzione e rinnovo

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata all'inizio di ogni anno accademico, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro il mese di settembre. Il “soggetto ospitante” si impegna ad assicurare il completamento dei tirocini già in essere, salvo sopravvenienza di circostanze eccezionali.

Art. 6 – Gestione dei dati e clausole di riservatezza

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 - codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196.

Art. 7 – Foro competente

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'applicazione della presente convenzione.

Delibera n. **59/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 7/7

2. Qualora non risulti possibile risolvere la controversia, si conviene che il foro competente sia quello di Urbino.

Urbino, il

Istituto Scolastico	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
	Per il Rettore Stefano Pivato
Dott./ssa Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante	Il Delegato Rettorale Prof. Tonino Pencarelli
_____ (firma e timbro)	_____ (firma e timbro)